

VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 27 novembre dell'anno 2024, alle ore 21:00, in Canelli (AT), presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione di promozione sociale "CUBO EVENTS APS", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Elezione del consiglio direttivo;
- 2) Variazione della sede sociale;
- 3) Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (codice terzo settore);
- 4) Iscrizione al RUNTS;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i soci, nelle persone di: Annone Federico, Fogliati Fausto, Fogliati Giovanni, Costa Simone, Preziosi Martina, Cirio Nicolò, Annone Beatrice, Costa Noemi.

Prende la parola il Presidente, Annone Federico che chiama il Sig. Costa Simone a fungere da segretario, per la stesura del presente verbale.

- 1) Dopo attenta e animata discussione, all'unanimità, nominano:
 - Presidente dell'Associazione, Annone Federico;
 - Vice Presidente dell'Associazione, Fogliati Giovanni;
 - Tesoriere dell'Associazione, Costa Simone;
 - Segretario dell'Associazione, Fogliati Fausto.

- 2) Il Presidente illustra ai soci le motivazioni che inducono il Consiglio direttivo a proporre la variazione dell'attuale sede sociale, spostandola da Canelli (AT), piazza Carlo Gancia n. 23 a Asti, via Quintino Sella n. 41

In merito ai successivi punti all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai soci l'opportunità di procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del Codice del Terzo settore, sia ai fini dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, sia per il mantenimento delle agevolazioni di carattere fiscale previste unicamente per gli enti iscritti al RUNTS.

Il Presidente procede quindi alla lettura del nuovo Statuto, che si allega al presente verbale, illustrandone le modifiche rispetto a quello precedente.

Intervengono alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni articoli dello Statuto. Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità delibera:

- di spostare la sede sociale al seguente indirizzo Via Quintino Sella 41, Asti.
- di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e autorizza il Consiglio direttivo a procedere alla registrazione del nuovo Statuto e a compiere tutte le formalità necessarie per richiedere l'iscrizione dell'Associazione "CUBO EVENTS - APS", al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Quanto all'ultimo punto all'ordine del giorno, nessuno chiede di intervenire.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 23.00 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Simone Costa

Il Presidente

Federico Annone

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CUBO EVENTS - APS"

ART. 1 – Denominazione

1. E' costituita, nel rispetto dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e nel rispetto delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione non riconosciuta denominata "CUBO EVENTS-APS"

ART. 2 – Sede e durata

1. L'associazione ha sede in Asti, Via Quintino Sella 41. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere disposto con delibera del Consiglio direttivo.
2. L'associazione ha durata illimitata.
3. La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

ART. 3 - Oggetto sociale

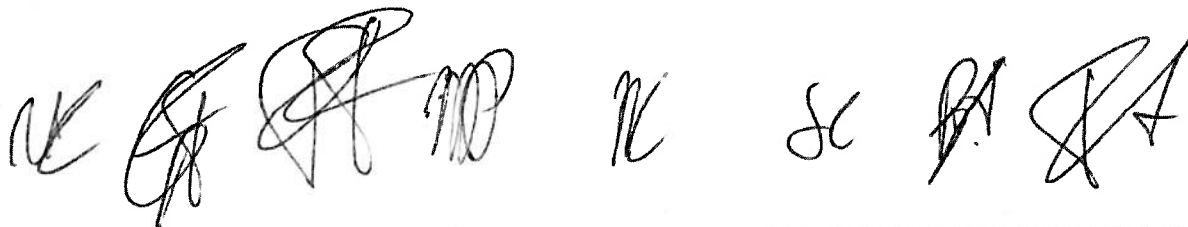
1. L'associazione è apolitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, previste dall'articolo 5 comma 1 lett. f), i), k) del Codice del terzo settore:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso; In particolare, l'associazione si propone di:

- promuovere e diffondere la cultura e l'arte con particolare riferimento alla cultura della musica e tutto ciò ad essa direttamente e indirettamente connesso come, ad esempio, la fotografia, il cinema, la danza, il teatro, la letteratura, la gastronomia ed il territorio.
- svolgere ed organizzare in proprio, o in collaborazione con altri organismi o enti pubblici e privati, conferenze, concerti, festival, mostre di pittura, mostre fotografiche, attività culturali, seminari, incontri, corsi di formazione e aggiornamento, borse di studio, convegni attinenti allo scopo sociale e qualsiasi tipo di attività nell'ambito della cultura e della comunicazione.



3. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 del Codice del Terzo settore. La determinazione delle attività diverse è rimessa alle decisioni del Consiglio Direttivo.
4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del Codice del Terzo settore.

ART. 4 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato; sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. La domanda deve contenere oltre ai dati anagrafici del richiedente, l'impegno ad osservare le norme dello Statuto sociale, di eventuali regolamenti interni, le disposizioni del consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci, nonché a partecipare alla vita associativa. Le domande presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. La domanda si intende tacitamente ratificata trascorsi trenta giorni dalla presentazione, senza che la stessa sia stata rigettata dal Consiglio Direttivo. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato; contro di esso l'interessato può proporre ricorso mediante raccomandata o pec inoltrata al Consiglio Direttivo. Il ricorso verrà discusso nella prima assemblea ordinaria utile. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
3. Sono previste quattro categorie di soci:
 - fondatori: sono tutti i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione;
 - promotori: sono coloro che sostengono economicamente l'associazione versando quote annuali superiori rispetto a quelle deliberate per i soci ordinari;
 - onorari: sono soci invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione, in considerazione del particolare prestigio acquisito nel campo della musica, dell'arte e della cultura. Ai soci onorari non è richiesto il versamento di alcuna quota annuale.
 - ordinari: sono tutti i soci in regola con il versamento della quota sociali annuale (se deliberata).
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi, sia a causa di morte.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

A series of eight handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the members of the board of directors or the assembly.

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive. Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
2. Essi hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto, di candidarsi alle cariche sociali, di essere informati e partecipare alle attività dell'associazione, di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio direttivo. In tal caso, il Consiglio direttivo dovrà consentire al socio la consultazione dei libri sociali, che avverrà presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo, entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda.
3. I soci devono versare la quota sociale nei termini previsti dalla delibera del Consiglio direttivo e rispettare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni.
4. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di associato si perde per:

1. recesso: il socio può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
2. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro la fine dell'esercizio sociale. L'associato decaduto per mancato versamento della quota sociale può essere riammesso regolarizzando la stessa entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo;
3. provvedimento di esclusione dall'associazione adottato dal Consiglio direttivo;
4. decesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio nel caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, di danni materiali o morali causati dal socio all'associazione. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato via pec o raccomandata al socio; il socio può proporre appello contro il provvedimento di esclusione mediante apposita istanza inviata al Consiglio direttivo, tramite Pec o raccomandata, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. Sull'appello del socio deciderà l'Assemblea (nella prima convocazione utile successiva alla richiesta); al socio richiedente dovrà essere garantito diritto al contraddittorio in Assemblea.

ART.7 - Personale retribuito e non retribuito

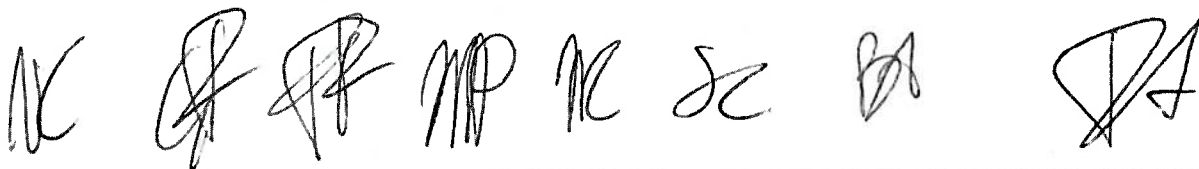
L'associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi prevalentemente dell'attività volontaria dei propri associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività a favore dell'associazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato.

L'associazione può avvalersi dell'opera di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoratori autonomi quando necessario al regolare svolgimento dell'attività di interesse generale e nei limiti previsti dall'articolo 36 del D. Lgs. 117/2017.

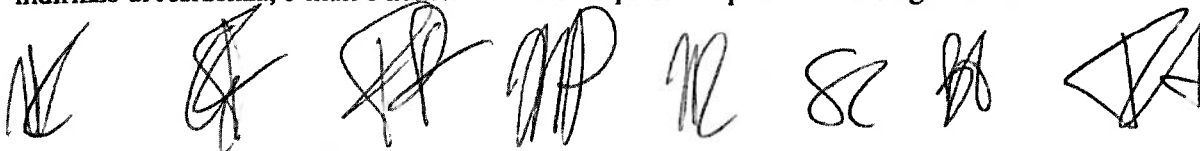
ART. 8 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- o L'Assemblea dei soci
 - o Il Consiglio direttivo
 - o Il Presidente
 - o L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del terzo settore;
 - o L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del terzo settore;
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fatta eccezione per l'organo di controllo e l'organo di revisione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
 - Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il trenta del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno tre decimi dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo per eleggere i nuovi membri del Consiglio.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria quella convocata in tutti gli altri casi.
6. In ogni caso, la convocazione dell'assemblea è effettuata dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da affiggersi presso la sede dell'associazione e/o mediante comunicazione effettuata tramite posta ordinaria, posta elettronica, sms o consegna a mano dell'avviso, da effettuarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori. Allo scopo di consentire all'associazione di adempiere agevolmente ai propri obblighi informativi nei confronti dei soci, nella richiesta di ammissione all'associazione, i soci indicheranno il proprio indirizzo di residenza, e-mail o numero di telefono presso il quale ricevere ogni comunicazione



inviata dall'associazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea deve:

- o approvare annualmente il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- o determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- o eleggere il Consiglio Direttivo;
- o nominare l'organo di controllo o di revisione, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del Codice terzo settore;
- o deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 11 - Validità Assemblee

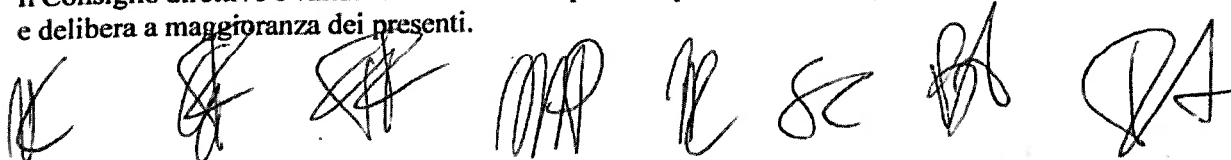
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, salvo il caso delle elezioni degli organi sociali e quando il Consiglio Direttivo reputi opportuno il voto segreto.
3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal segretario e dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti e anche tra persone diverse dai soci e dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili al termine del mandato; tutti gli incarichi sono assunti a titolo gratuito.
2. Il Consiglio nomina, tra i propri membri, il Presidente dell'associazione e può nominare anche un Vicepresidente, un Direttore artistico, un Segretario e un Tesoriere.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.



4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; in particolare redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione ed il bilancio annuale, approva eventuali regolamenti interni, delibera sull'ammissione di nuovi soci.

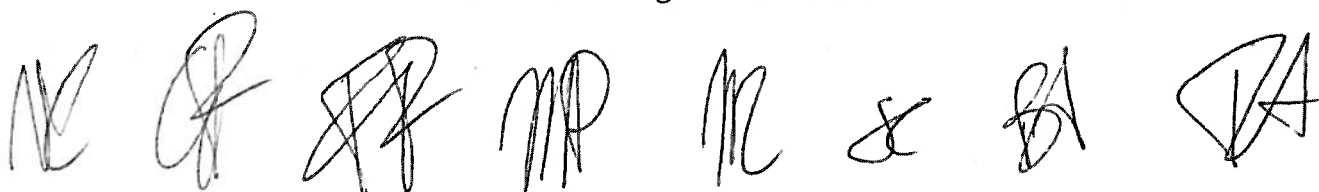
ART. 14 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 15 Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

1. L'organo di controllo deve essere nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore. L'organo di controllo può essere monocratico o costituito da un massimo di tre membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Se composto da più membri, esso nomina al proprio interno un Presidente.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. È compito dell'organo di controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice;
 - partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
 - nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
6. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. ART. 16 Organo di revisione



1. L'organo di revisione, qualora nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica quattro anni e il suo componente è rieleggibile.

ART. 17 Libri sociali e registri sociali

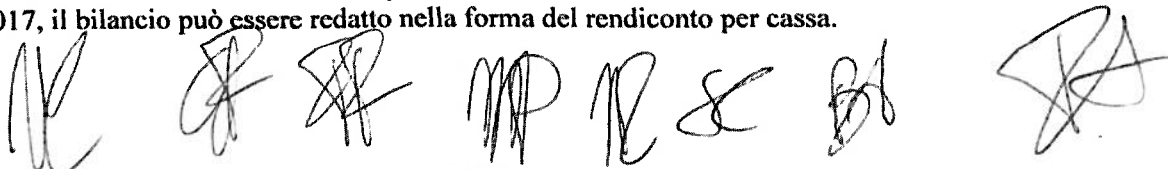
1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 1. quote e contributi degli associati;
 2. contributi e liberalità ricevuti da privati o enti pubblici e privati;
 3. eredità, donazioni e legati;
 4. rendite patrimoniali;
 5. attività di raccolta fondi;
 6. rimborsi da convenzioni;
 7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 – Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio dell'esercizio dell'Associazione è annuale.
2. L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il trenta aprile dell'anno successivo e depositato al Runts entro il termine previsto dalla legge.
4. Il bilancio deve essere redatto nel rispetto degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione.
5. Se le entrate sono inferiori al limite previsto dall'articolo 13 secondo comma del D. Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

A series of eight handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page, likely representing the members of the board of directors or the assembly.

ART. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 11 del presente Statuto.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, e salvo altra destinazione imposta per legge, ad altri enti del Terzo Settore.

ART.21 – Clausola compromissoria

In caso di controversie tra l'Associazione, e/o i suoi organi, e gli associati, comunque su questioni attinenti l'applicazione dello Statuto o di regolamenti interni, verrà preliminarmente tentata la conciliazione avanti a un organismo di mediazione presente sul territorio ove ha sede l'Associazione.

In ipotesi di fallimento della mediazione, competente in via esclusiva sarà il Foro ove ha sede l'Associazione.

ART. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Codice del terzo settore, nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Canelli, 30 novembre 2024

Federico Amore
Federica Amore

Simone Costa

Martina Preziosi

Noemi Costa

Nicola Cini

Giovanni Fogliati

Fausto Fogliati

REGISTRATO AD ALBA IL 30/11/2024
AL N. 1029 SERIE 3
a richiesta di APS COBERVENTIS
Euro DUECENTO

Il Funzionario
Roberto LUPA

Provato delega conferita dal Direttore Provinciale APS 10/10/20